



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE
CICLO XXXVIII
Curriculum storico-filosofico-giuridico

Tesi di Dottorato in

LA CENTRALITÀ DELLA *BONA FIDES* ROMANISTICA NELLA
MATERIA DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN
AMERICA LATINA E IN CINA

COORDINATRICE:
Ch.ma Prof.ssa
Angela DI STASI

TUTOR:
Ch.mo Prof.
Francesco FASOLINO

CANDIDATO:
Dott. Eugenio CILIBERTI
MATR. 886100006

CO-TUTOR:
Ch.mo Prof.
Federico FERNÁNDEZ DE BUJÁN

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

ABSTRACT

Tra tutti i principi metagiuridici, la buona fede è quello che, in linea di massima, appare abbastanza noto ed acquisito dalla collettività. È anche vero, tuttavia, che una corretta applicazione della buona fede comporta una serie di effetti giuridici e pratici quasi sicuramente ignorati da parte del comune cittadino. Tutti credono di sapere cosa sia la buona fede e ciò è agevolmente desumibile dalla frequenza con cui tale espressione viene utilizzata nel linguaggio comune e dalla quantità di occasioni in cui viene invocato il rispetto di tale principio.

In un'epoca – quale la nostra - fortemente caratterizzata dall'incertezza nelle relazioni umane, il discorso in chiave sia palinogenetica che evolutiva sulla *bona fides* è da sempre oggetto di grande attenzione da parte della dottrina romanistica e, più in generale, storico-giuridica, che ad esso ha riservato uno spazio amplissimo nell'ambito della letteratura scientifica. Una simile attenzione è probabilmente giustificabile sulla base del fatto che la letteratura scaturita da questa indagine sia altro che un riflesso delle successive stratificazioni operate nel corso della storia plurisecolare della buona fede, il cui risultato è stato quello di una progressiva sedimentazione di soluzioni basate su tale principio, che ha avuto il proprio campo d'azione privilegiato (seppur non esclusivo) nella materia delle obbligazioni e dei contratti.

L'esigenza di considerare la buona fede in una prospettiva dinamica che coinvolga il processo della sua creazione, sviluppo, interpretazione e applicazione alle relazioni sociali, in particolare a quelle di natura contrattuale, è alla base del lavoro. In particolare, l'attenzione sarà concentrata in particolar modo sulla buona fede c.d. oggettiva, intesa come modello di condotta sociale, una massima etica fondamentale basata sul paradigma oggettivo al quale ciascuna parte del rapporto deve adattare il proprio comportamento nella sfera negoziale. Ciò implica, di conseguenza, l'elezione della materia delle obbligazioni e dei contratti quale campo di indagine della ricerca. Una siffatta scelta, invero, non è per nulla casuale: essa, infatti, è legata ad una precisa volontà di verificare l'esistenza e la misura di una continuità tra il percorso giuridico romanistico e quello degli odierni diritti nazionali presi in considerazione, laddove emerge come in entrambi i concetti di obbligazione e contratto nascono come strumenti volti a garantire la certezza dei rapporti giuridici e, in sostanza, l'ordine pubblico tra i consociati. Solo in un

momento successivo, a tale funzione si è aggiunta quella di favorire il corretto svolgimento dei traffici commerciali. Inoltre, una siffatta preferenza è dettata dalla necessità, posta dall'epoca in cui viviamo, di comprendere se, nel raffronto tra esperienze giuridiche presenti e passate, possano trarsi elementi e chiavi interpretative utili a fronteggiare la realtà di un mercato sovranazionale in costante evoluzione con le sole armi degli ordini giuridici statuali. Ciò in quanto il ruolo della buona fede nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto è profondamente mutato, dal momento che comportamenti delle parti contraenti e circostanze di fatto incidenti sulla dinamica contrattuale assumono oggi un rilievo impensabile solo qualche anno fa. In questo quadro, le sole norme codicistiche non forniscono risposte sufficienti e non costituiscono più gli unici elementi di valutazione e di applicazione della regola di diritto. Tale complessità attribuisce poteri e responsabilità nuovi all'interprete, chiamato a non smarrirsi nel dubbio e non rifugiarsi nell'astrazione, nonché ad impegnarsi nella definizione di nuove tecniche di attuazione e concretizzazione dei principi.

Al fine di conseguire tale risultato, l'obiettivo è quello di andare al di là la prospettiva dello statual-legalismo per risalire ai principi fondamentali della materia, dettati dalla tradizione romanistica e recepiti nei singoli ordinamenti nazionali in maniera diversa, ma con esiti sostanzialmente comuni.

Partendo da questi approdi, il presente lavoro si propone di esplorare l'elaborazione storica, comparatistica, legislativa e dottrinale del ruolo della buona fede intesa in senso oggettivo nella materia delle obbligazioni e dei contratti, sia per quanto concerne il diritto romano, sia con riguardo alla sua evoluzione nel diritto dei Paesi extraeuropei che si ispirano alla tradizione romanistica, con particolare attenzione dedicata al fenomeno codificatorio in America Latina e in Cina, trattandosi di due contesti che, in tempi molto recenti, stanno attraversando una fase di particolare fermento socio-culturale e di forte sviluppo giuridico.

In altri termini, si cercherà di affrontare il tema da una prospettiva globale, che consenta di offrire una visione di insieme della *bona fides* nel diritto romano, poiché essa costituisce il primo tassello di un'indagine di più ampio spettro, che mira non soltanto a percorrere l'evoluzione stessa della buona fede in tutto il periodo che precede l'età delle codificazioni in America Latina, ma anche a stabilire come la

tradizione romanistica, nutrita dal diritto castigliano e dalle esperienze dei giuristi che assunsero su di se il compito di dare vita ai nuovi ordinamenti giuridici, trascese il c.d. Nuovo Mondo, fino ad arrivare in un contesto sociale e giuridico di gran lunga distante da esso, quale quello cinese, al termine di un *iter* di maturazione alquanto lungo e complesso; nonché a determinare quali siano stati gli sviluppi successivi posti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

L'obiettivo è quello di verificare la vocazione del diritto romano ad essere un diritto universale, in grado di mettere in contatto civiltà tra loro molto distanti, quali sono, appunto, quelle latino-americana e cinese.

All'uopo, si cercherà di rispondere ai seguenti interrogativi: è possibile individuare, tra queste esperienze storico-giuridiche, un nucleo comune alle differenti espressioni del principio della buona fede in senso oggettivo? Qual è la sua sostanza ultima al di là delle sue specifiche manifestazioni? O, in termini più pertinenti all'oggetto della presente indagine, *quid oportere ex fide bona?*

La soluzione di siffatte questioni, che costituisce l'iniziale domanda di ricerca, non può prescindere dall'ingresso in una dimensione genealogica: indipendentemente dal contesto storico e geografico di riferimento, in tutte le ipotesi e situazioni in cui viene fatta applicazione di tale principio, quest'ultimo si identifica con un requisito di lealtà, la quale si manifesta come una qualità intrinseca di ogni negozio giuridico e, in particolare, del contratto. Accogliendo una simile tesi, si finirebbe per ricondurre alle caratteristiche essenziali del contratto, cioè del negozio giuridico per antonomasia, la necessità di fondarsi sulla lealtà, da intendersi come elemento derivante dalla sua stessa struttura (beninteso, senza pregiudicare i suoi tradizionali elementi della bilateralità, natura di atto *inter vivos*, patrimonialità e causalità).

Per comprendere meglio la strada intrapresa nel corso della trattazione, è necessario porsi un interrogativo: come si possono porre in collegamento tra loro tre esperienze storiche, geografiche e – soprattutto – giuridiche molto diverse tra loro? Il diritto romano è in grado di spiegarle adeguatamente oppure sarà necessario ricorrere ad ulteriori elementi che siano in grado di fornire una loro migliore interpretazione? Ciò induce a ragionare sulla circostanza in virtù della quale non si possa ragionare sul diritto in termini di omologazione, ma bisogna valutare attentamente lo specifico contesto culturale in cui esso si forma, che varia di civiltà in civiltà. Questo è tanto più vero se si considera la distanza abissale tra Roma, America

Latina e Cina, le vicissitudini che hanno condotto a determinate scelte giuridiche e l'ambiente socio-politico in cui hanno visto la luce.

Quanto allo strumento di indagine, pertanto, la scelta non può che ricadere di un metodo assolutamente atipico rispetto a quelli utilizzati per la comparazione giuridica, che prende il nome di metodo storico-comparatistico: trattasi di uno strumento frequentemente utilizzato nell'ambito delle scienze sociali per esaminare e comprendere i fenomeni storici, consistente nella comparazione di eventi, processi o strutture in diverse società e/o periodi storici, al fine di individuare similitudini e differenze significative.

Mediante il ricorso a questo strumento metodologico, dalle esperienze giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine possono essere isolate due tipologie fondamentali: quelle corrispondenti alla fase fondativa del sistema e ai suoi sviluppi successivi, nonché quelle sistematizzate dalle codificazioni e dalla legislazione moderna. L'elaborato, pertanto, presenta una struttura tripartita, a partire dalla quale sono organizzati i relativi contenuti.

Più precisamente, nel corso del presente lavoro, la ricerca prende le mosse, nel primo capitolo, con il processo di gestazione del principio di buona fede nel diritto romano, la cui analisi sarà articolata sulla base dei differenti periodi arcaico, classico e post-classico – periodo quest'ultimo che include sia l'epoca tardoantica che quella giustiniana -. Successivamente, nei capitoli secondo e terzo, si cercherà di analizzare in maniera approfondita le vicende relative allo sviluppo della buona fede in entrambi i sistemi giuridici oggetto di questo studio. In questa sede, particolare attenzione sarà dedicata alla complessità del sistema latino-americano, al fine di dare adeguatamente conto degli sviluppi del concetto in ciascuno dei singoli ordinamenti a partire dall'opera dei tre grandi codificatori del continente: Andrés Bello in Cile, Augusto Teixeira de Freitas in Brasile e Dalmacio Vélez Sársfield in Argentina.

Da quanto appena illustrato emerge come l'impronta generale dell'indagine intenda essere quella di un'esposizione storica lineare, fondata sul campionamento di nozioni, argomentazioni e questioni; esposizione che è altresì contrassegnata da alcune delimitazioni spaziali (a carattere sia nazionale che regionale) nello studio di una determinata esperienza giuridica, al fine di poterne spiegare adeguatamente tutte le relative tappe evolutive, nonché di trarne una visione d'insieme. In questo

senso, a titolo meramente esemplificativo, ci si muove con riferimento alle codificazioni moderne (sia nella loro versione originaria che in quella eventualmente risultante dalle successive riforme), le quali sono esaminate autonomamente come esperienze storicamente verificatesi nel Paese di cui esse sono espressione, cercando però, allo stesso tempo, di chiarirne le influenze e le connessioni con altri ordinamenti giuridici.

Al contempo, si eviterà il rischio di incorrere in un'ingenua attualizzazione del diritto romano tale da voler trasporre o, comunque, adattare all'esperienza antica, a volte quasi in modo ostinato, elementi ad essa estranei per il semplice motivo che solo in un tempo posteriore il mutare del retroterra sociale, economico, etico o culturale iniziò a porre al mondo del diritto problemi o necessità fino ad allora inediti.

Per quanto la suddivisione nominale in capitoli e paragrafi operata all'interno del lavoro possa sembrare per certi aspetti arbitraria, bisogna comunque tenere presente la necessità dell'adozione di un criterio in base al quale ordinare il materiale raccolto. In ogni caso, il ricorso a qualsiasi metodo di indagine comporta di per sé l'assegnazione di un taglio specifico all'analisi del tema oggetto del proprio studio e, pertanto, dinanzi al variegato ventaglio di soluzioni offerte dalle fonti, il compito ultimo del giurista studioso è quello di individuare la più idonea in termini di giustizia ed efficacia. A tal fine, lo scopo è quello di andare al di là del mero confronto tra le esperienze giuridiche prese in considerazione, affinché possa essere individuata tra esse quella che meglio risponde ai requisiti che la buona fede in termini di lealtà oggi esige.

La trattazione prende le mosse dal ruolo della *fides* nel sistema giuridico-religioso romano, dopodiché si è avuto modo di riscontrare, con specifico riferimento ad alcuni istituti del diritto romano arcaico, quali la clientela e il *foedus*, una dualità di valenze significative della *fides*, rispettivamente potestativa e promissoria. A parte tali derivazioni, si trattava sostanzialmente di una qualità – espressa in termini di ‘credito socio-giuridico’ – propria di alcuni soggetti (i ‘notabili’) che erano capaci, in base alle loro sostanze patrimoniali e/o posizione sociale, di garantire gli altri con la propria *fides*. Verso la metà del III secolo a.C., nel periodo di massima diffusione dei negozi *iuris gentium*, si verificò un processo di secolarizzazione-democratizzazione della *fides*: essa, infatti, cessò di essere un attributo esclusivo di

certi soggetti e diventò una qualità – espressa in termini di *oportere ex fide bona* - di determinate azioni giudiziarie, gli *iudicia* o *arbitria bonae fidei*, esperibili da tutti coloro che stipulavano contratti consensuali nell'ambito del commercio internazionale. Da quel momento in poi si cominciò a parlare di *bona fides*, con ciò intendendosi un paradigma molto più astratto, oggettivato mediante il riferimento a un modello ideale di condotta, il *vir bonus*. È evidente, dunque, come non si possa parlare della nozione di *bona fides* prescindendo da quella, più risalente e contrassegnata da molteplici sfumature di significato, di *fides*, che costituisce il punto di partenza di un'evoluzione che ha condotto all'emersione del parametro sì astratto, ma comunque di fondamentale importanza, della *bona fides*.

In ogni caso, la *bona fides* continuò ad essere una determinazione pretoria (di stampo squisitamente processuale) durante tutto il periodo classico, sebbene le soluzioni fondate su di essa fossero in gran parte di origine giurisprudenziale, elaborate dall'attività consultiva e creativa dei giuristi sulla base di questioni specifiche sottoposte alla loro considerazione. Bisognerà attendere fino al diritto giustiniano, una volta fissate le regole elaborate dalla giurisprudenza classica, affinché la *bona fides* venisse considerata un attributo – di natura sostanziale – del contratto invece che dell'azione. Questo primo segmento dello studio diacronico intrapreso, nel tentativo di individuare la sostanza ultima della *bona fides*, mette in luce due importanti progressi: l'oggettivazione della *fides* – nella sua transizione verso la *bona fides* – e la sostanziazione della *bona fides* nei *bonae fidei contracta*. Dal quadro tracciato nella prima parte dell'indagine emerge chiaramente come la *bona fides* avesse aiutato i giuristi romani a mantenere il loro diritto in linea con i nuovi sviluppi della vita commerciale. Nel diritto romano, la buona fede era contrassegnata da un carattere 'utilitaristico', poiché essa veniva in rilievo non soltanto come fonte di obbligazioni, ma anche per ampliare la discrezionalità del giudice nel raggiungimento di una decisione (ciò, beninteso, nel novero degli *iudicia bonae fidei*). Senza questa nozione flessibile di buona fede, tale compito sarebbe stato molto arduo – quando non addirittura impossibile – e il diritto avrebbe avuto un ruolo marginale rispetto alle esigenze dei commercianti nel corso dei secoli. In tal modo, la buona fede è stata uno dei fattori maggiormente fecondi nello sviluppo del diritto dei contratti.

La trattazione inerente alle manifestazioni della buona fede nel diritto dell'America Latina è stata inaugurata con l'analisi di uno dei suoi principali antecedenti storici, vale a dire il diritto del Regno di Castiglia, la quale evidenzia che, sebbene la buona fede non venga menzionata espressamente nei vari *fueros*, *ordenamientos* e raccolte di leggi, essa non scomparve del tutto. Si trattò semplicemente di un momento storico in cui il medesimo principio operò in maniera occulta, poiché molte delle soluzioni ad esso ispirato furono adoperate in una serie di figure che tendevano alla preservazione della struttura sinallagmatica dei contratti. Ciò conferma che la buona fede non può mai essere concepita come un mero prodotto della volontà del legislatore; al contrario, essa è qualcosa che scaturisce dalla realtà stessa del contratto, che deriva dalla sua stessa essenza.

Al fine di una migliore comprensione delle scelte codificatorie operate nei singoli Paesi dell'America Latina, si è reso opportuno procedere altresì all'esame delle principali opere di didattica istituzionale diffuse presso le università latinoamericane per l'insegnamento del diritto, che ad esse hanno fornito una fondamentale base teorica e dogmatica. La proposta isagogica incarnata da questi lavori conferma l'estensione della buona fede a tutte le tipologie contrattuali, un dato inizialmente riconosciuto anche dai Commentatori in età medievale. Ciononostante, gli autori istituzionisti hanno continuato a sottolineare una maggiore pervasività della buona fede nell'ambito dei negozi sinallagmatici.

Con riferimento alle moderne codificazioni latinoamericane, si è preso atto di una situazione variopinta e contrassegnata da numerose sfaccettature che si è avuto modo di analizzare con una certa compiutezza. Innanzitutto, quanto ad uno dei principali paradigmi dei codici civili dell'America Latina, vale a dire quello cileno redatto da Andrés Bello, si è visto come esso abbia ribadito la natura e la portata della buona fede come principio generale della materia contrattuale dotato di una potenzialità integrativa. Tuttavia, la principale innovazione introdotta in questo ordinamento consiste nel fatto che l'art. 1546 consente di concepire la buona fede come un elemento strutturale del contratto, che ne condiziona l'efficacia, e non già come un imperativo esterno imposto dalla volontà del legislatore, del giudice o dei contraenti.

L'altro importante modello latino-americano di codice civile è indubbiamente rappresentato da quello argentino redatto da Dalmacio Vélez Sársfield. Nella sua

versione originale del 1869, la buona fede non è nemmeno menzionata (se non in materia possessoria, con le sue connotazioni soggettive). Nonostante questo silenzio legislativo, un autorevole orientamento dottrinario – che con il passare del tempo è stato recepito anche dalla giurisprudenza argentina – ha in più occasioni sostenuto che dalla formulazione dell’art. 1198 potesse desumersi una funzione integrativa alla luce delle cc.dd. ‘conseguenze virtuali’. Con la riforma introdotta dal Decreto-Legge 17.711 del 1968, tale disposizione venne modificata e il principio di buona fede nella conclusione, esecuzione e interpretazione del contratto venne sancito espressamente. Fondamentale nell’interpretazione di questa norma è stato il lavoro della dottrina civilistica argentina. In questo senso, è decisivo il fatto che alcuni autori abbiano recuperato e valorizzato, al di là della sua abrogazione formale, il testo originario dell’art. 1198, combinandolo in modo complementare con la formulazione risultante dalla riforma del 1968, in maniera tale da formare insieme un’unica norma giuridica che potrebbe essere enunciata nei termini seguenti: la buona fede consente di considerare inclusi nel contratto elementi non esplicitati, ma “virtualmente compresi” in esso. Questa impostazione supporta la tesi dell’immanenza della buona fede-lealtà, in quanto elemento strutturale del contratto. In effetti, la dottrina aveva avvertito l’esigenza di recuperare il testo originario dell’art. 1198, che, con alcune modifiche redazionali, è riapparso nei più recenti progetti di riforma del Codice di Vélez Sársfield – e, in particolare, nell’art. 898 del Progetto del *Poder Ejecutivo Nacional* argentino del 1992 e nell’art. 967 del Progetto del 1998, di cui si è avuto modo di parlare soltanto incidentalmente -, prima di essere definitivamente ripreso dalla disposizione attualmente vigente, di cui all’art. 961 del *Código civil y comercial de la Nación* del 2014, anche se in essa il riferimento alla ‘virtualità’ viene sostituito da quello alla ‘ragionevolezza’.

Da ciò è facile dedurre che il contratto può essere giustamente definito come un negozio giuridico fondato sulla lealtà. Tale postulato è in linea con le conclusioni alle quali la dottrina civilistica argentina è pervenuta in occasione dell’XI Edizione delle Giornate Nazionali del Diritto Civile, tenutasi a Buenos Aires nel 1987, laddove si giunse alla conclusione che “attraverso il prisma della buona fede, il negozio giuridico deve essere visto come uno strumento di cooperazione tra le parti per il conseguimento di una finalità comune”. Inoltre, i successivi progetti di riforma, riconoscendo ogni volta maggiori funzioni alla buona fede-lealtà al fine di salvaguardare la giustizia commutativa, ne hanno confermato la natura strutturale

nel negozio contrattuale. Questa pluralità di funzioni non esaurisce il potenziale operativo della buona fede, la quale, pur mantenendo il suo carattere unitario basato sulla lealtà, apre sempre alla possibilità di nuove applicazioni. In questo senso, nelle suddette Giornate Nazionali del Diritto Civile del 1987, si è concluso che la buona fede si sostanzia in “un concetto unico che si proietta in modo poliedrico nel campo del diritto patrimoniale, venendo applicato con diverse sfumature a seconda del presupposto di fatto in questione”.

Anche il Brasile ha attraversato una prima fase di silenzio legislativo. In effetti, la buona fede in senso oggettivo non era presente nel Codice civile redatto da Clovis Beviláqua nel 1916, sebbene il Codice di commercio del 1850 l’abbia espressamente disciplinata – godendo però di una scarsa applicazione pratica da parte della giurisprudenza – e fosse prevista anche nell’*Esboço* elaborato da Augusto Teixeira de Freitas. Il cammino verso il suo pieno riconoscimento positivo è stato avviato settorialmente dal *Código de Proteção e Defesa do Consumidor* del 1990 e ha condotto alla sua consacrazione nell’art. 422 del Codice civile promulgato nel 2002, preceduto dalla norma che sancisce la funzione sociale del contratto, di cui all’art. 421. Il percorso evolutivo del principio prosegue tutt’oggi con il progetto preliminare di riforma del Codice civile del 2024, che va ad incidere sulla formulazione del citato art. 422 e promuove l’introduzione di una nuova disposizione, l’art. 422-A, che riconduce la violazione dei doveri connessi alla buona fede alla disciplina dell’inadempimento contrattuale, in tal modo eliminando ogni sorta di confine tra le varie forme di responsabilità.

Dall’indagine condotta emerge il ruolo della buona fede come fonte di integrazione del contenuto contrattuale nei diversi ordinamenti giuridici riconducibili al sistema latino-americano. Pur avendo avuto uno sviluppo autonomo, a seconda delle differenti esigenze di ciascun Paese, i tratti analoghi sono evidenti quanto all’efficacia del principio. In questa direzione, è riscontrabile tra i giuristi una tendenza a liberarsi più facilmente da letture sovrastrutturali del dato codificato in termini statual-legalisti. Mentre, a seguito di un processo storico di liberazione, molti Stati latinoamericani hanno sperimentato situazioni di chiusura nazionalista, allo stesso tempo ciò è stato ampiamente compensato da un’apertura spaziale e temporale fondata sull’origine del sistema. In questa prospettiva, la buona fede riacquista un ruolo fondamentale nella dogmatica giuridica latino-americana come principio integratore e criterio che garantisce un equilibrio contrattuale dinamico.

Le vicende storiche del ruolo della buona fede in America Latina confermano tale funzione, propria di ordinamenti giuridici nei quali, inizialmente, non figurava nel diritto scritto delle nuove repubbliche post-independentiste. Il sistema giuridico di derivazione romanistica trovò una peculiare espressione negli ordinamenti giuridici dell'America Latina, con caratteristiche proprie che talvolta possono essere ricondotte soltanto parzialmente alla storia giuridica dell'Europa continentale.

E sebbene non vi sia in alcuno di questi Paesi una codificazione minuziosa e dettagliata della buona fede oggettiva in materia obbligazionaria e contrattuale, ciò non riduce l'importanza applicativa del principio al momento della revisione giudiziaria, laddove necessaria. Non si può negare che tale impostazione rifletta un certo scetticismo circa la funzione del giudice, legato alle particolarità della realtà giuridica latinoamericana, però costituisce anche una logica conseguenza dell'ideologia liberale, la quale implica una certa diffidenza nei confronti dell'attività giudiziaria come strumento di giustizia contrattuale, mentre si ripone fiducia nell'autonomia delle parti contraenti, anche di fronte all'imposizione della parte più forte e al successivo riequilibrio della volontà negoziale.

Una volta terminata l'analisi delle diverse manifestazioni della buona fede nel sistema giuridico latino-americano, si è passati all'esame della più recente esperienza giuridica extra-europea ad avere introiettato il patrimonio di nozioni ed istituti proprio del diritto romano e, con esso, la *bona fides*, vale a dire quella cinese. Dopo una premessa di carattere squisitamente linguistico e terminologico, inerente all'evoluzione della distinzione dei concetti di buona fede oggettiva e soggettiva nell'ordinamento giuridico cinese, l'indagine è stata sviluppata su quattro piani distinti, ma tra loro ben collegati: legislativo, dottrinale, giurisprudenziale e socio-culturale. Per quanto riguarda il piano legislativo, trattandosi comunque di una recezione avvenuta in tempi non molto distanti dai nostri, l'analisi ha preso le mosse dalla *Legge sui principi generali del diritto civile* del 1986, laddove il principio trovava la propria manifestazione nell'enunciazione generale di cui all'art. 4, che segnò il passaggio della buona fede da mero standard morale sociale a principio fondamentale del diritto civile. Tale processo di trasformazione proseguì con la *Legge sui contratti* del 1999, che segnò un avanzamento non soltanto dal punto di vista della tecnica legislativa adottata, ma anche per la disciplina dettagliata del ruolo della buona fede nel diritto dei contratti attraverso cinque clausole distinte,

ponendola così al centro del quadro normativo ed affermandone lo status fondamentale. La centralità del principio nel sistema civilistico cinese è stata infine ribadita dal Codice civile della Repubblica Popolare Cinese del 2020, in cui la buona fede è stata sancita tra le disposizioni generali del nuovo testo legislativo e, pertanto, considerata universalmente applicabile a tutte le attività giuridiche di diritto privato.

In questa progressione legislativa, particolarmente importante è stato il ruolo della dottrina, la quale ha unanimemente considerato il principio di buona fede come una “clausola regale”, con ciò giustificandone la preponderanza. In particolare, gli studiosi cinesi hanno ritenuto che essa fosse espressione di un insieme di standard di carattere sia morale che giuridico, comprendendo in sé i concetti di onestà ed affidabilità e richiedendo che le parti rispettino la verità, mantengano le promesse, evitino frodi ed esercitino diritti e doveri secondo buona volontà. In questo senso, dunque, la buona fede agisce alla stregua di un criterio guida pervasivo e di carattere generale, applicabile in ogni fase contrattuale, comprendendo le trattative preliminari, la formazione, l’esecuzione, l’estinzione e gli obblighi postcontrattuali, nonché l’interpretazione dei contratti.

La dottrina cinese ha inoltre sostenuto che l’ambiguità della buona fede ne consenta un’applicazione flessibile; allo stesso tempo, essa ha sollevato alcune preoccupazioni circa il potenziale eccesso di potere giudiziario e l’imprevedibilità dei risultati dovuti agli ampi poteri discrezionali conferiti ai giudici. Per comprendere l’effettiva portata del ruolo della giurisprudenza, sono state analizzate alcune decisioni giudiziarie in cui è stato fatto ricorso al principio nella risoluzione delle controversie in materia contrattuale presentate dinanzi al massimo organo giudiziario cinese, la Corte Suprema del Popolo, ed altri tribunali locali. Dal quadro tracciato emerge con tutta evidenza come, sebbene alcuni casi offrano spunti interessanti sul modo in cui le corti cinesi pongono l’accento sull’onestà nella risoluzione delle controversie in materia contrattuale, riflettendo l’impegno della giurisprudenza nella tutela della autonomia contrattuale e della correttezza dei comportamenti dei contraenti, la distribuzione dei casi tra le diverse questioni può essere disomogenea, potenzialmente distorcendo la comprensione e l’applicazione della buona fede in determinati contesti. Nell’ambito di queste osservazioni di carattere si è inserito il confronto con la *summa vis* del *magnus iudex* in virtù di questo principio, di cui parla Quinto Mucio per bocca di Cicerone, e la funzione

degli *iudicia bonae fidei* nell'ordinamento giuridico romano, pervenendosi alla conclusione che, per quanto possano essere considerati apprezzabili i tentativi di applicazione sistematica della buona fede da parte dei giudici cinesi, si è ancora ben lontani dal realizzarne pienamente le innumerevoli potenzialità.

La riflessione sulla recezione del principio nel diritto cinese non poteva che concludersi con l'analisi di uno dei principali fattori ad averlo reso possibile, cioè quello culturale. Infatti, posto che il diritto civile cinese risulta essere fortemente influenzato dal confucianesimo, la buona fede è dotata di un sostrato etico che pone in risalto il fattore umano quale presupposto fondamentale del potere di adempiere agli obblighi contrattuali. In tal senso, l'elaborazione cinese del principio della buona fede costituisce un esempio emblematico del fortunato incontro tra la cultura giuridica di matrice romanistica e le soluzioni formulate nell'alveo della tradizione cinese, che dà luogo ad una applicazione del principio confuciano del *ren* (人, umanità) nella materia contrattuale, in base a cui la soluzione adoperata dalle parti, secondo 'onestà e correttezza', deve essere 'equa' e, soprattutto, 'ragionevole'.

Dall'esame svolto si evince pertanto come l'integrazione della buona fede nel quadro giuridico cinese sia completa ed esplicita. La legislazione speciale prima e il Codice civile poi, unitamente alle interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema del Popolo, hanno elevato la buona fede allo status di principio generale del diritto, in quanto pietra angolare sia del diritto dei contratti che del diritto civile in generale, applicabile a tutte le attività giuridiche di carattere civilistico. Ciò ha portato a un'applicazione coerente della buona fede lungo tutto il ciclo di vita del contratto, dalla formazione fino ad arrivare agli obblighi postcontrattuali. Ciononostante, l'esperienza cinese non è esente da alcune criticità, legate alla natura ampia e talvolta vaga della formulazione del principio, che ha condotto ad alcune interpretazioni giurisprudenziali incoerenti. Ciò evidenzia l'importanza di un orientamento giudiziario chiaro e di una standardizzazione nell'applicazione degli obblighi di buona fede.

L'applicazione della buona fede da parte delle corti cinesi in varie controversie in materia contrattuale fornisce alcuni preziosi casi di studio, i quali dimostrano come tale principio possa rafforzare la volontarietà e la lealtà contrattuale, affrontando al contempo le preoccupazioni relative a tale obbligo. Tuttavia, i fattori culturali e contestuali incidenti sull'interpretazione della buona fede in Cina evidenziano la necessità di un'attenta valutazione nel momento in cui si effettuano comparazioni.

Dopo aver passato in rassegna alcune delle diverse esperienze esterne all'Europa continentale in cui si articola la plurisecolare tradizione del sistema giuridico romanistico, è possibile osservare che, nonostante il mutare delle congiunture storiche, l'esigenza di evocare il valore della lealtà attraverso la buona fede nei rapporti contrattuali mostra una innegabile continuità. Non si può però ignorare che, specialmente nella società occidentale odierna – forse a causa della sua labile inclinazione alla sua lealtà, nonché dei ritmi di vita vertiginosi, del consumismo estremo e della competitività vorace che la caratterizza -, la buona fede sta attraversando una fase delicata nella sua dimensione sociologica, nel suo reale modo di esistere. Ma è proprio nei momenti in cui prevale la sfiducia che si avverte il bisogno di esigere la lealtà come imperativo etico nei legami intersoggettivi.

Questa riflessione rinvia al punto di partenza della presente ricerca e, in particolare, alla considerazione della necessità di una nuova considerazione del ruolo della *bona fides* di origine romana. In questo senso, una migliore comprensione dell'ampio potenziale operativo della buona fede può essere ottenuta da una prospettiva strutturale, dalla quale essa viene considerata come uno degli elementi costitutivi del rapporto contrattuale: in sostanza, come una determinazione ontologica il cui sostrato ultimo è costituito dalla lealtà, al di là delle sue manifestazioni plurali.

In questo modo, la buona fede viene elevata a postulato assiale dal quale si ricavano buona parte delle soluzioni che costituiscono la teoria generale del contratto. Si potrebbe dire che essa si muove tra l'immanenza (come elemento strutturale del contratto) e la trascendenza (in quanto principio generale del diritto). Già nel suo carattere di principio guida, essa illumina e struttura l'intero sistema, non limitandosi esclusivamente al diritto privato patrimoniale (anche se in esso trova il suo campo d'azione maggiormente fecondo). Naturalmente, le disposizioni di carattere particolare che sanciscono – esplicitamente o implicitamente – soluzioni fondate sulla buona fede non comportano che l'enunciato normativo esaurisca in sé le proprie possibilità di applicazione. In ogni caso, i riferimenti normativi possono essere utili per illuminare nuovi orizzonti nell'applicazione della buona fede.

Questo è il compito al quale i giuristi di oggi non possono assolutamente abdicare e, tra essi, in particolar modo i giusromanisti, i quali, risalendo alle origini del principio, sono in grado di offrire un contributo significativo alla sua ricostruzione teorica e dogmatica, fornendo nuovi spunti per una riflessione che conduca ad un

ripensamento della buona fede, attività che richiede un dialogo tra discipline giuridiche diverse, le quali, altrimenti, finirebbero per agire isolatamente. Dall'analisi condotta, è possibile concludere che oggi il riconoscimento della buona fede come principio generale del diritto è fuori discussione. La sua consacrazione legislativa può essere predicata praticamente su scala universale, raggiungendo anche aree a noi culturalmente lontane – come, appunto, quelle latino-americana e cinese oggetto dell'indagine -, le quali, in tal modo, approfondiscono e facilitano il dialogo con la tradizione romanistica alla base del nostro sistema giuridico.

È altresì chiaro come dal quadro tracciato emerga come la buona fede costituisca un elemento comune nell'evoluzione del diritto nel corso del tempo, ampiamente accettato e compreso. In primo luogo, questo principio si rivela molto utile ad armonizzare le legislazioni e creare un quadro giuridico idoneo all'esecuzione di contratti e negozi nel contesto della globalizzazione. Al di là della sua universalità, esso si rivela sufficientemente flessibile da fungere da principio normativo adatto a qualsiasi tipo di rapporto giuridico, rispondendo così all'agilità e al dinamismo con cui si sviluppano i mercati e vengono create le nuove tipologie contrattuali; al contempo, esso offre una sufficiente certezza del diritto, consentendo la creazione di un catalogo chiaro e concreto di condotte basate su di esso, applicabili tanto alle fasi precontrattuale e postcontrattuale che a quella contrattuale in senso stretto.

Inoltre, la buona fede è dotata, per sua natura, di una funzione di bilanciamento che contribuisce ad attenuare uno degli effetti dannosi normalmente attribuiti al processo di globalizzazione, vale a dire la disegualianza e l'ingiustizia dell'ordine economico internazionale. Infatti, una delle principali critiche rivolte al suddetto processo è quella che, nonostante il suo riconosciuto potere di generare maggiore ricchezza, esso ha effetti negativi principalmente dovuti alla differenza di potere economico esistente tra i partecipanti al mercato, dando origine alle ingiustizie associate a questo processo. Ciò non implica affatto che la globalizzazione sia di per sé perversa, bensì piuttosto che necessiti di una disciplina volta alla tutela dei contraenti più deboli, senza che ciò sia contrario all'interesse particolare e al profitto che ciascuno intende perseguire.

Il punto di partenza sarà inevitabilmente costituito dalla *bona fides* di origine romana, la quale costituisce un elemento di resistenza e di identità degli attuali ordinamenti giuridici, rivelatore di un nucleo giuridico comune, sviluppato a partire dal sistema romanistico, che contribuisce al superamento dello statual-legalismo.

In questo contesto, particolare importanza assume il ruolo del giurista, chiamato a guidare e vigilare sulla determinazione giudiziale del contenuto concreto e del funzionamento dell'attuazione della buona fede.

In definitiva, nel quadro delle relazioni contrattuali del nuovo millennio, al di là delle differenze nazionali, della capacità – o incapacità – economica degli Stati e dei costi e benefici rappresentati da investimenti e speculazioni, emerge sempre di più l'esigenza dell'adesione a una condotta corretta da parte dei contraenti. Questa matura coerenza tra persone fisiche e giuridiche fornirà certezza futura ai rapporti giuridici esistenti tra le più diverse nazioni. In questo senso, l'idea della *bona fides*, nonostante le innumerevoli questioni etiche che la sua invocazione implica o i luoghi comuni che essa ravviva, non ha affatto perduto la propria rilevanza; al contrario, essa si rinnova di continuo e diventa pienamente applicabile in questo momento di confusione globalizzata. Del resto, se la c.d. 'post-modernità' viene considerata un ponte tra due momenti storici, quello precedente è certamente terminato, ma ciò non implica affatto, come pure molti sostengono, la 'fine della storia', così come la intendeva, a suo tempo, il politologo statunitense Francis Fukuyama: considerare che dopo la caduta delle grandi ideologie vi sia il nulla significa chiudere la porta all'ottimistico desiderio umano di progresso. Si potrebbe dunque affermare che le condizioni sono mature per gettare i semi di un 'secondo rinascimento' giuridico, in cui l'umanesimo torni a guidare e plasmare il capitolo successivo dello sviluppo umano. Nel prossimo futuro, nel campo del diritto, spetterà ai giuristi il compito di decidere se superare definitivamente un principio fondamentale di giustizia come la buona fede, il cui obiettivo consiste nel bilanciamento delle prestazioni tra le parti, oppure collocare su un piano di parità le relazioni negoziali svantaggiose. Sarà indubbiamente la dottrina che consentirà di migliorare il sistema giuridico, riprendendo pienamente il suo ruolo nella produzione ed applicazione del diritto, osservando e discutendo con prudenza una soluzione giuridica di rilievo internazionale, che non potrà prescindere da quella esperienza romanistica che nel corso dei secoli e nei più diversi territori del mondo ha sempre avuto un ruolo centrale.

ABSTRACT

Among all metajuridical principles, good faith is, broadly speaking, the one that appears to be relatively well known and widely internalized by the community. It is also true, however, that a correct application of good faith entails a series of legal and practical effects that are almost certainly unknown to the ordinary citizen. Everyone believes they know what good faith is, as can easily be inferred from the frequency with which this expression is used in everyday language and from the numerous occasions on which respect for this principle is invoked.

In an era — such as our own — strongly characterized by uncertainty in human relations, reflection on *bona fides* from both a paligenetic and an evolutionary perspective has long been the object of considerable attention on the part of Romanist scholarship and, more generally, historical-legal doctrine, which has devoted ample space to it within the scientific literature. Such attention is probably justified by the fact that the body of literature resulting from this inquiry is nothing other than a reflection of the successive stratifications that have occurred over the centuries in the history of good faith. The outcome of this process has been a progressive sedimentation of solutions based on this principle, whose privileged — though not exclusive — field of application has been the law of obligations and contracts.

The need to consider good faith from a dynamic perspective that encompasses the process of its creation, development, interpretation, and application to social relations — particularly those of a contractual nature — constitutes the foundation of the present work. In particular, attention will be focused primarily on the so-called objective good faith, understood as a model of social conduct, a fundamental ethical maxim based on an objective paradigm to which each party to a legal relationship must conform its behavior within the contractual sphere. This necessarily entails the election of the law of obligations and contracts as the field of inquiry of the research. Such a choice is by no means accidental; rather, it is linked to the specific intention to verify the existence and extent of continuity between the Roman legal tradition and the contemporary national legal systems examined, insofar as in both cases the concepts of obligation and contract emerged as instruments aimed at ensuring legal certainty and, ultimately, public order among

members of the community. Only at a later stage was this function supplemented by that of facilitating the proper functioning of commercial transactions. Moreover, this preference is dictated by the need — imposed by the era in which we live—to understand whether, through comparison between present and past legal experiences, it is possible to derive elements and interpretative keys capable of addressing the reality of a constantly evolving supranational market using only the tools provided by state legal systems. This is because the role of good faith in the formation, interpretation and performance of contracts has undergone a profound transformation, insofar as the conduct of the contracting parties and the factual circumstances affecting contractual dynamics today assume a significance that would have been unthinkable only a few years ago. In this framework, codified rules alone no longer provide sufficient answers and no longer constitute the sole elements for the evaluation and application of legal rules. This complexity assigns new powers and responsibilities to the interpreter, who is called upon neither to lose themselves in doubt nor to retreat into abstraction, but rather to engage in the development of new techniques for the implementation and concretization of principles.

In order to achieve this result, the aim is to move beyond the perspective of state legalism and to trace back to the fundamental principles of the field, as dictated by the Romanist tradition and received by individual national legal systems in different ways, albeit with substantially similar outcomes.

On the basis of these premises, the present work seeks to explore the historical, comparative, legislative, and doctrinal development of the role of *buona fede* understood in an objective sense within the law of obligations and contracts, both with regard to Roman Law and with respect to its evolution in the legal systems of non-European countries inspired by the Roman Law tradition. Particular attention is devoted to the codification phenomena in Latin America and China, two contexts which, in very recent times, have been experiencing a phase of significant socio-cultural dynamism and robust legal development.

In other words, the study seeks to address the topic from a global perspective, capable of offering an overall view of *bona fides* in Roman Law, since it constitutes the first building block of a broader inquiry. This inquiry aims not only to trace the

evolution of good faith throughout the entire period preceding the age of codifications in Latin America, but also to determine how the Romanist tradition — nourished by Castilian law and by the experiences of jurists who undertook the task of giving life to new legal systems — transcended the so-called ‘New World’ and eventually reached a social and legal context far removed from it, such as that of China, following a long and complex process of maturation. It also seeks to identify the subsequent developments introduced by both doctrine and jurisprudence.

The objective is to verify the vocation of Roman Law to function as a universal legal system, capable of connecting civilizations that are geographically and culturally distant, such as those of Latin America and China.

To this end, the research seeks to answer the following questions: is it possible to identify, among these historical-legal experiences, a common core underlying the different expressions of the principle of objective good faith? What is its ultimate substance beyond its specific manifestations? Or, in terms more closely related to the object of this inquiry, *quid oportere ex fide bona?*

The resolution of these questions — which constitute the initial research problem — cannot dispense with entry into a genealogical dimension. Regardless of the historical and geographical context of reference, in all cases in which this principle is applied, it identifies with a requirement of loyalty, which manifests itself as an intrinsic quality of every legal transaction and, in particular, of the contract. Accepting such a thesis would lead to the inclusion among the essential characteristics of the contract — that is, of the legal transaction *par excellence* — of the necessity of being founded upon loyalty, understood as an element deriving from its very structure (without prejudice, of course, to its traditional elements of bilateralism, *inter vivos* nature, patrimonial character, and causality).

In order to better understand the path undertaken in the course of this analysis, it is necessary to raise a preliminary question: how can three historical, geographical, and — above all — legal experiences that are so profoundly different from one another be connected? Is Roman Law capable of adequately explaining them, or will it be necessary to resort to additional elements capable of providing a more

satisfactory interpretation? This leads to the consideration that law cannot be approached in terms of homogenization, but must instead be evaluated with careful attention to the specific cultural context in which it is formed, a context that varies from one civilization to another. This is all the more true when one considers the vast distance separating Rome, Latin America and China, the historical contingencies that led to particular legal choices and the socio-political environments in which those choices took shape.

As for the methodological tool adopted, the choice necessarily falls upon an approach that is decidedly atypical with respect to traditional methods of legal comparison, namely the historical-comparative method. This method, frequently employed within the social sciences to examine and understand historical phenomena, consists in the comparison of events, processes, or structures across different societies and/or historical periods, with the aim of identifying significant similarities and differences.

Through recourse to this methodological instrument, it is possible to isolate, within the legal experiences examined, two fundamental typologies: those corresponding to the foundational phase of the system and its subsequent developments, and those systematized through codifications and modern legislation. Accordingly, the work is structured in three main parts, around which the relevant contents are organized.

More specifically, the research begins, in the first chapter, with an examination of the process of gestation of the principle of good faith in Roman Law. This analysis is articulated according to the different archaic, classical, and post-classical periods — the latter including both Late Antiquity and the Justinian era. Subsequently, in the second and third chapters, the study undertakes an in-depth analysis of the developments relating to good faith in the two legal systems that constitute the object of this research. In this context, particular attention is devoted to the complexity of the Latin American system, in order to adequately account for the evolution of the concept within each individual legal order, starting from the work of the three great codifiers of the continent: Andrés Bello in Chile, Augusto Teixeira de Freitas in Brazil and Dalmacio Vélez Sársfield in Argentina.

From what has been outlined thus far, it emerges that the general imprint of the inquiry is intended to be that of a linear historical exposition, based on the sampling of notions, arguments and issues. This exposition is also characterized by certain spatial delimitations — both national and regional — in the study of specific legal experiences, with the aim of explaining all their evolutionary stages in an adequate manner and of deriving an overall perspective. In this sense, by way of example, modern codifications (both in their original versions and as subsequently amended) are examined autonomously as historical experiences occurring within the countries of which they are an expression, while at the same time seeking to clarify their influences and connections with other legal systems.

At the same time, care is taken to avoid the risk of an uncritical actualization of Roman Law, such as would entail transposing — or even stubbornly adapting — elements alien to the ancient experience simply because changes in the social, economic, ethical or cultural background only at a later stage began to pose problems or needs that had previously been unknown to the legal world.

Although the nominal division into chapters and sections adopted within the work may appear, in some respects, arbitrary, it is nevertheless necessary to bear in mind the need to adopt a criterion by which to organize the material collected. In any event, the use of any method of inquiry necessarily entails assigning a specific perspective to the analysis of the subject under study; therefore, when confronted with the wide array of solutions offered by the sources, the ultimate task of the legal scholar is to identify the one that is most appropriate in terms of justice and effectiveness. To this end, the objective is to go beyond mere comparison among the legal experiences examined, in order to identify the one that best responds to the requirements that good faith, understood as loyalty, demands today.

The analysis begins with the role of *fides* within the Roman legal-religious system. It then becomes possible to observe, with specific reference to certain institutions of archaic Roman law — such as *clientela* and *foedus* — a duality of significant meanings of *fides*, respectively potestative and promissory. Apart from these derivations, *fides* essentially constituted a quality — expressed in terms of ‘socio-legal credit’ — belonging to certain individuals (the ‘notables’) who, by virtue of their patrimonial resources and/or social position, were capable of guaranteeing

others through their own *fides*. Around the middle of the third century BCE, during the period of greatest diffusion of *iuris gentium* transactions, a process of secularization and democratization of *fides* occurred. It ceased to be an exclusive attribute of particular subjects and became instead a quality — expressed in terms of *oportere ex fide bona* — of certain judicial actions, namely the *iudicia* or *arbitria bonae fidei*, available to all those who entered into consensual contracts within the sphere of international commerce. From that moment onward, one may properly speak of *bona fides*, understood as a far more abstract paradigm, objectified through reference to an ideal model of conduct, the *vir bonus*. It is therefore evident that the notion of *bona fides* cannot be addressed without reference to the more ancient and multifaceted concept of *fides*, which constitutes the starting point of an evolutionary process leading to the emergence of the abstract — but nonetheless fundamental — parameter of *bona fides*.

In any event, *bona fides* continued to function as a praetorian determination, of an essentially procedural nature, throughout the classical period, even though the solutions based upon it were largely of jurisprudential origin, elaborated through the consultative and creative activity of jurists in response to specific questions submitted to their consideration. It was only with the Justinian law, once the rules developed by classical jurisprudence had been fixed, that *bona fides* came to be regarded as an attribute — of a substantive nature — of the contract rather than of the action. This first segment of the diachronic study undertaken in an attempt to identify the ultimate substance of *bona fides* highlights two significant developments: the objectification of *fides* in its transition toward *bona fides*, and the substantivization of *bona fides* within the *bonae fidei contracta*. From the framework outlined in the first part of the inquiry, it clearly emerges that *bona fides* assisted Roman jurists in keeping their law aligned with the evolving needs of commercial life. In Roman Law, good faith was characterized by a ‘utilitarian’ dimension, insofar as it functioned not only as a source of obligations, but also as a means of expanding judicial discretion in reaching a decision — within the scope of the *iudicia bonae fidei*. Without this flexible notion of good faith, such a task would have been exceedingly difficult, if not altogether impossible, and law would have played only a marginal role with respect to the needs of merchants over the

centuries. In this way, good faith proved to be one of the most fertile factors in the development of contract law.

The examination of the manifestations of good faith in Latin American Law was inaugurated with the analysis of one of its principal historical antecedents, namely the law of the Kingdom of Castile. This analysis shows that, although good faith was not expressly mentioned in the various *fueros*, *ordenamientos*, and compilations of laws, it never disappeared entirely. Rather, this period represents a historical phase in which the principle operated in a latent manner, insofar as many of the solutions inspired by it were employed through a series of legal constructs aimed at preserving the synallagmatic structure of contracts. This confirms that good faith can never be conceived as a mere product of legislative will; on the contrary, it emerges from the very reality of the contract and derives from its intrinsic essence.

In order to achieve a better understanding of the codificatory choices made in the individual Latin American countries, it was also necessary to examine the principal works of institutional legal pedagogy disseminated in Latin American universities for the teaching of law, which provided an essential theoretical and dogmatic foundation for those choices. The introductory approach embodied in these works confirms the extension of good faith to all types of contractual arrangements, a datum already recognized by the medieval Commentators. Nevertheless, institutionalist authors continued to emphasize the greater pervasiveness of good faith within the sphere of synallagmatic transactions.

With regard to modern Latin American codifications, the analysis reveals a varied and multifaceted landscape, which has been examined in considerable detail. First of all, with respect to one of the principal paradigms of Latin American civil codes — namely, the Chilean Civil Code drafted by Andrés Bello — it has been shown that this Code reaffirmed the nature and scope of good faith as a general principle of contract law endowed with integrative potential. The principal innovation introduced within this legal order lies, however, in the fact that Article 1546 allows good faith to be conceived as a structural element of the contract, conditioning its effectiveness, rather than as an external imperative imposed by the will of the legislator, the judge or the contracting parties.

Another major Latin American model of a civil code is undoubtedly represented by the Argentine Civil Code drafted by Dalmacio Vélez Sársfield. In its original 1869 version, good faith is not even mentioned — except in matters of possession, where it bears its subjective connotations. Despite this legislative silence, an authoritative strand of legal doctrine—later also embraced by Argentine jurisprudence — repeatedly maintained that an integrative function could be inferred from the wording of Article 1198 in light of the so-called ‘virtual consequences’. With the reform introduced by Decree-Law No. 17,711 of 1968, this provision was amended and the principle of good faith in the conclusion, performance and interpretation of contracts was expressly enshrined. The interpretative work of Argentine civil law doctrine proved decisive in this regard. In particular, some authors recovered and valorized, beyond its formal repeal, the original text of Article 1198, combining it complementarily with the wording resulting from the 1968 reform, so as to form a single legal rule that could be articulated as follows: good faith allows elements not expressly stated, but ‘virtually included’, to be considered part of the contract. This approach supports the thesis of the immanence of good faith understood as loyalty, insofar as it constitutes a structural element of the contract. Indeed, doctrine perceived the need to recover the original wording of Article 1198, which — with certain editorial modifications — reappeared in more recent reform projects of the Vélez Sársfield Code, in particular Article 898 of the 1992 *Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional* and Article 967 of the 1998 draft, to which only incidental reference has been made here, before being definitively incorporated into the currently applicable provision, Article 961 of the *Código civil y comercial de la Nación* of 2014. In this latter text, however, the reference to ‘virtuality’ is replaced by that of ‘reasonableness’.

From this, it may readily be inferred that the contract may justifiably be defined as a legal transaction founded upon loyalty. This postulate is consistent with the conclusions reached by Argentine civil law doctrine at the XI National Conference on Civil Law, held in Buenos Aires in 1987, where it was concluded that “through the prism of good faith, the legal transaction must be viewed as an instrument of cooperation between the parties for the attainment of a common purpose.” Moreover, subsequent reform projects, each time recognizing broader functions for good faith as loyalty in order to safeguard commutative justice, have confirmed its

structural nature within the contractual transaction. This plurality of functions does not exhaust the operational potential of good faith, which, while maintaining its unitary character based on loyalty, remains open to new applications. In this sense, at the aforementioned 1987 National Conference, it was concluded that good faith consists in “a single concept that projects itself in a multifaceted manner within the field of patrimonial law, being applied with different nuances depending on the factual premise at issue”.

Brazil likewise experienced an initial phase of legislative silence. Objective good faith was not included in the Civil Code drafted by Clóvis Beviláqua in 1916, although it was expressly regulated in the Commercial Code of 1850 — albeit with limited practical application by the courts — and was also contemplated in the *Esboço* prepared by Augusto Teixeira de Freitas. The path toward its full positive recognition began sectorally with the *Código de Proteção e Defesa do Consumidor* of 1990 and culminated in its enshrinement in Article 422 of the Civil Code promulgated in 2002, preceded by Article 421, which affirms the social function of the contract. This evolutionary trajectory continues to the present day with the preliminary draft reform of the Civil Code of 2024, which amends the wording of Article 422 and introduces a new provision, Article 422-A, attributing violations of duties connected with good faith to the regime of contractual non-performance, thereby eliminating any distinction among different forms of liability.

From the inquiry conducted, the role of good faith emerges clearly as a source for the integration of contractual content across the various legal systems belonging to the Latin American system. Although its development has been autonomous and responsive to the particular needs of each country, significant similarities are evident with regard to the effectiveness of the principle. In this respect, a tendency can be observed among jurists to more readily distance themselves from superstructural readings of codified law grounded in state legalism. While many Latin American states experienced phases of nationalist closure following historical processes of emancipation, this was largely counterbalanced by a spatial and temporal openness grounded in the origin of the system itself. From this perspective, good faith regains a central role within Latin American legal dogmatics as an integrative principle and as a criterion ensuring a dynamic equilibrium of contractual relations.

The historical developments concerning the role of good faith in Latin America confirm this function, particularly in legal systems in which the principle initially did not appear in the written law of the newly independent republics. The Roman Law-derived legal system found a distinctive expression in Latin American legal orders, with characteristics that can sometimes be traced only partially to the legal history of continental Europe. And although none of these countries features a meticulous and detailed codification of objective good faith in the law of obligations and contracts, this does not diminish the practical importance of the principle at the stage of judicial review, where necessary. While this approach reflects a certain skepticism regarding the role of the judiciary — linked to the specific features of Latin American legal reality — it also constitutes a logical consequence of liberal ideology, which entails a degree of mistrust toward judicial activity as an instrument of contractual justice, while placing confidence in the autonomy of the contracting parties, even in the face of the imposition exerted by the stronger party and the subsequent rebalancing of contractual will.

Upon completion of the analysis of the various manifestations of good faith within the Latin American legal system, the inquiry turns to the most recent extra-European legal experience to have internalized the body of notions and institutions characteristic of Roman Law and, with it, *bona fides*, namely the Chinese experience. Following a preliminary discussion of a purely linguistic and terminological nature concerning the evolution of the distinction between objective and subjective good faith within the Chinese legal system, the analysis is developed across four distinct yet closely interconnected planes: legislative, doctrinal, jurisprudential and socio-cultural.

From a legislative perspective, given that this reception occurred in relatively recent times, the analysis begins with the 1986 Law on the General Principles of Civil Law, in which the principle found expression in the general clause set forth in Article 4. This marked the transition of good faith from a mere social moral standard to a fundamental principle of civil law. This process continued with the 1999 Contract Law, which represented an advance not only in legislative technique but also in the detailed regulation of the role of good faith in contract law through five distinct clauses, thereby placing it at the center of the normative framework and affirming its fundamental status. The centrality of the principle within the Chinese

civil law system was ultimately reaffirmed by the 2020 Civil Code of the People's Republic of China, in which good faith was enshrined among the general provisions of the new legislative text and was thus rendered universally applicable to all private-law legal activities.

Within this legislative progression, the role of legal doctrine was of particular importance, as it unanimously regarded good faith as a 'royal clause', thereby justifying its predominance. Chinese scholars, in particular, have maintained that good faith expresses a set of standards of both moral and legal character, encompassing the concepts of honesty and trustworthiness, and requiring parties to respect truth, keep promises, avoid fraud and exercise rights and duties in good will. In this sense, good faith functions as a pervasive guiding criterion of a general nature, applicable to every contractual phase, including preliminary negotiations, formation, performance, termination, post-contractual obligations, and contract interpretation.

Chinese doctrine has also emphasized that the inherent ambiguity of good faith allows for flexible application, while at the same time raising concerns regarding the potential excess of judicial power and the unpredictability of outcomes resulting from the broad discretionary authority conferred upon judges. In order to assess the actual scope of the jurisprudential role, several judicial decisions were examined in which the principle was invoked in the resolution of contractual disputes brought before the Supreme People's Court and other local courts. From this overview, it clearly emerges that although certain cases offer valuable insights into how Chinese courts emphasize honesty in resolving contractual disputes — thus reflecting a commitment to safeguarding contractual autonomy and the correctness of the parties' conduct — the distribution of cases across different issues may be uneven, potentially distorting the understanding and application of good faith in specific contexts.

Within this framework of observations, a comparison was drawn with the *summa vis* of the *magnus iudex* derived from this principle, as discussed by Quintus Mucius through the voice of Cicero, and with the function of the *iudicia bonae fidei* in the Roman legal system. This led to the conclusion that, although the attempts by

Chinese judges to apply good faith systematically are commendable, the full realization of its manifold potentialities remains a distant objective.

The reflection on the reception of the principle in Chinese law necessarily concludes with an analysis of one of the main factors that made such reception possible, namely the cultural dimension. Given that Chinese civil law is deeply influenced by Confucianism, good faith is endowed with an ethical substratum that highlights the human factor as a fundamental prerequisite for the capacity to perform contractual obligations. In this sense, the Chinese elaboration of the principle of good faith constitutes an emblematic example of the successful encounter between Romanist legal culture and the solutions developed within the framework of Chinese tradition, resulting in an application of the Confucian principle of *ren* (人, humanity) in contract law. According to this principle, the solution adopted by the parties, in accordance with honesty and fairness, must be equitable and, above all, reasonable.

From the analysis conducted, it therefore emerges that the integration of good faith within the Chinese legal framework is both complete and explicit. Special legislation first, and the Civil Code subsequently, together with the judicial interpretations of the Supreme People's Court, have elevated good faith to the status of a general principle of law, constituting a cornerstone of both contract law and civil law more broadly, applicable to all civil legal activities. This has led to a coherent application of good faith throughout the entire life cycle of the contract, from formation to post-contractual obligations. Nevertheless, the Chinese experience is not without certain critical issues, linked to the broad and sometimes vague formulation of the principle, which has resulted in inconsistent judicial interpretations. This underscores the importance of clear judicial guidance and standardization in the application of duties arising from good faith.

The application of good faith by Chinese courts in various contractual disputes provides valuable case studies demonstrating how the principle can strengthen contractual voluntariness and loyalty, while simultaneously addressing concerns associated with this obligation. However, the cultural and contextual factors influencing the interpretation of good faith in China highlight the need for careful evaluation when engaging in comparative analysis.

After surveying several extra-European experiences in which the centuries-old Romanist legal tradition has taken shape, it becomes apparent that, despite changing historical circumstances, the need to invoke the value of loyalty through good faith in contractual relations exhibits undeniable continuity. At the same time, it cannot be ignored that, particularly in contemporary Western society — perhaps due to a fragile inclination toward loyalty, combined with frenetic rhythms of life, extreme consumerism and intense competitiveness — good faith is undergoing a delicate phase in its sociological dimension, in its concrete mode of existence. Yet it is precisely in moments dominated by distrust that the need to demand loyalty as an ethical imperative in intersubjective relationships becomes most acutely felt. This reflection leads back to the point of departure of the present research, namely the necessity of a renewed consideration of the role of *bona fides* of Roman origin. From this perspective, a more effective understanding of the broad operational potential of good faith can be achieved by adopting a structural viewpoint, from which it is regarded as one of the constitutive elements of the contractual relationship, essentially as an ontological determination whose ultimate substratum lies in loyalty, beyond its plural manifestations.

In this way, good faith is elevated to an axial postulate from which a substantial portion of the solutions constituting the general theory of contract may be derived. It may be said to oscillate between immanence, as a structural element of the contract, and transcendence, as a general principle of law. Even in its capacity as a guiding principle, it illuminates and structures the entire legal system, extending beyond the confines of patrimonial private law, although it finds its most fertile field of application therein. Naturally, specific provisions that explicitly or implicitly enshrine solutions based on good faith do not imply that the normative statement exhausts its possible applications. Nevertheless, normative references may serve to illuminate new horizons in the application of good faith. This is the task from which contemporary jurists cannot abdicate, and among them, particularly Roman law scholars, who — by tracing the origins of the principle — are capable of making a significant contribution to its theoretical and dogmatic reconstruction, offering new insights for a reflection aimed at rethinking good faith. Such an endeavor requires dialogue among different legal disciplines, which would otherwise risk operating in isolation. From the analysis conducted, it may be

concluded that today the recognition of good faith as a general principle of law is beyond dispute. Its legislative enshrinement can be asserted on an almost universal scale, extending even to culturally distant areas — such as the Latin American and Chinese contexts examined here — which thereby deepen and facilitate dialogue with the Roman Law tradition underlying our legal system.

It is also clear from the framework outlined that good faith constitutes a common element in the historical evolution of law, widely accepted and understood. First and foremost, the principle proves highly useful in harmonizing legislation and creating a legal framework suitable for the execution of contracts and transactions in a globalized context. Beyond its universality, it is sufficiently flexible to function as a normative principle adaptable to any type of legal relationship, thereby responding to the agility and dynamism with which markets develop and new contractual forms emerge. At the same time, it offers an adequate degree of legal certainty, allowing for the creation of a clear and concrete catalogue of conduct based upon it, applicable to pre-contractual, contractual, and post-contractual phases alike.

Moreover, good faith is inherently endowed with a balancing function that helps mitigate one of the harmful effects commonly attributed to the process of globalization, namely inequality and injustice within the international economic order. One of the principal criticisms directed at this process is that, despite its recognized capacity to generate greater wealth, it produces negative effects primarily due to disparities in economic power among market participants, thereby giving rise to associated injustices. This does not imply that globalization is inherently perverse, but rather that it requires regulation aimed at protecting weaker contracting parties, without this being contrary to individual interests or the pursuit of profit.

The inevitable starting point for this endeavor is *bona fides* of Roman origin, which constitutes an element of resilience and identity within contemporary legal systems, revealing a common legal core developed from the Roman Law system and contributing to the overcoming of state legalism. Within this context, the role of the jurist assumes particular importance, as they are called upon to guide and oversee

the judicial determination of the concrete content and operational functioning of good faith.

Ultimately, within the framework of contractual relations in the new millennium, beyond national differences, economic capacities or incapacities of states, and the costs and benefits associated with investment and speculation, the need for adherence to correct conduct by contracting parties increasingly emerges. This mature coherence between natural and legal persons will provide future certainty to legal relations among the most diverse nations. In this sense, the idea of *bona fides*, despite the numerous ethical questions its invocation entails or the commonplaces it may revive, has by no means lost its relevance; on the contrary, it is continuously renewed and proves fully applicable in the present moment of globalized uncertainty.

Indeed, if so-called ‘post-modernity’ is understood as a bridge between two historical moments, the preceding one has certainly come to an end. Yet this does not at all imply, as many contend, the ‘end of history’ as once theorized by the American political scientist Francis Fukuyama. To assume that nothing follows the collapse of grand ideologies is to close the door on humanity’s optimistic aspiration for progress. It may therefore be argued that the conditions are ripe to sow the seeds of a ‘second legal renaissance’, in which humanism once again guides and shapes the next chapter of human development. In the near future, within the field of law, it will fall to jurists to decide whether to definitively abandon a fundamental principle of justice such as good faith — whose aim lies in balancing the performances of the parties — or instead to place disadvantaged contractual relationships on an equal footing. It will undoubtedly be legal doctrine that enables improvement of the legal system, by fully reclaiming its role in the production and application of law, observing and prudently debating a legal solution of international relevance that cannot dispense with the Roman Law experience, which over the centuries and across diverse regions of the world has consistently played a central role.

